

**DELIBERAZIONE 20 APRILE 2017
258/2017/E/EEL**

**DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DALLA SOCIETÀ CUTTITTA S.R.L. NEI
CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A., PRATICA DI CONNESSIONE 107082875**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 20 aprile 2017

VISTI:

- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- la legge 27 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08, e, in particolare, l'Allegato A, recante "Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione" (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, comma 1 e 2, del D.Lgs. 93/11)" (di seguito: Disciplina o deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2016, 657/2016/A;
- la deliberazione dell'Autorità 29 novembre 2016, 695/2016/A;
- la deliberazione dell'Autorità 31 gennaio 2017, 21/2017/A;

- la deliberazione dell’Autorità 31 gennaio 2017, 36/2017/A;
- la nota prot. generale dell’Autorità, 04725 dell’8 febbraio 2017, con cui il Direttore della Direzione Advocacy, Consumatori e Utenti ha delegato il Responsabile dell’Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO:

1. La Cuttitta S.r.l. (di seguito: reclamante) ha presentato all’Autorità un reclamo, ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com, contestando a e-distribuzione S.p.a. (di seguito: gestore) il mancato avvio dei lavori di realizzazione dell’impianto per la connessione alla rete di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, con riferimento alla pratica di connessione 107082875;
2. il reclamo è stato presentato all’Autorità in data 14 novembre 2016 (prot. Autorità 33474 del 15 novembre 2016);
3. l’Autorità ha comunicato alle parti l’avvio del procedimento di trattazione del reclamo con nota del 29 novembre 2016 (prot. Autorità 35422);
4. il gestore ha quindi formulato le proprie osservazioni al reclamo con memoria inviata in data 30 dicembre 2016 (prot. Autorità 256 del 5 gennaio 2017);
5. a sua volta, il reclamante ha presentato le proprie repliche alla memoria del gestore con nota inviata il 4 gennaio 2017 (prot. Autorità 816 dell’11 gennaio 2017);
6. il 26 gennaio 2017 (prot. Autorità n3515 del 31 gennaio 2017) il gestore ha inviato ulteriori osservazioni a cui il reclamante ha replicato in data 30 gennaio 2017 (prot. Autorità 3641 del 31 gennaio 2017);
7. il 21 marzo 2017 la Direzione Accountability e Enforcement ha formulato il proprio parere tecnico, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, dell’Allegato A alla deliberazione 188/2012/E/com.

QUADRO NORMATIVO:

8. Ai fini della risoluzione della presente controversia rilevano le seguenti disposizioni del Testo Integrato per le Connessioni Attive, di cui all’Allegato A alla delibera dell’Autorità ARG/elt/99/08 (di seguito: TICA):
 - l’articolo 9, comma 8, in base al quale il gestore di rete consente al richiedente, previa apposita istanza da presentare all’atto dell’accettazione del preventivo, di curare tutti gli adempimenti connessi alle procedure autorizzative relative all’impianto di rete per la connessione;
 - l’articolo 9, comma 9, il quale prevede l’obbligo a carico del richiedente di tenere aggiornato il gestore di rete, con cadenza almeno semestrale, circa lo stato di avanzamento dell’*iter* autorizzativo, dando tempestiva informazione della conclusione positiva o negativa di tale *iter*;

9. altra norma rilevante per la decisione del reclamo *de quo* è l'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito: decreto legislativo 28/11), contenente la disciplina della Procedura Abilitativa Semplificata per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di piccola taglia.

QUADRO FATTUALE:

10. In data 17 giugno 2016, il reclamante, titolare della pratica per la connessione alla rete di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 243 kW, da realizzare in via Calamandrei, a Licata (AG), comunicava al gestore la conclusione dell'*iter* autorizzativo dell'impianto di rete per la connessione, allegando, quindi:
 - a) l'autorizzazione all'esecuzione dello scavo su strada pubblica (giusta Determina Dirigenziale 333 del 13/05/2016 del Dipartimento LL.PP. del Comune di Licata);
 - b) l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'elettrodotto, ottenuta ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 28/11, a seguito di presentazione della dichiarazione di Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) al Comune di Licata in data 17 maggio 2016;
11. il reclamante, quindi, avendo già trasmesso al gestore, in data 22 aprile 2016, la dichiarazione di fine opere strettamente necessarie alla connessione di cui all'articolo 7, comma 10, del TICA, in data 26 luglio 2016 sollecitava il gestore ad avviare i lavori di realizzazione della connessione;
12. in data 4 luglio 2016, il gestore chiedeva al Genio Civile di Agrigento un parere in merito all'abilitazione ottenuta dal reclamante ai sensi del decreto legislativo 28/11, evidenziando la mancanza del "*parere ex RD 1775/33 dell'Assessorato Regionale all'Energia e ai Servizi di Pubblica Utilità*";
13. con nota del 14 luglio 2016, l'U.O. 10 Impianti Elettrici del servizio provinciale del Genio Civile di Agrigento, comunicava al gestore che "*agli atti di quest'Ufficio non risulta che il produttore Cuttitta S.r.l. abbia presentato istanza ai sensi del R.D. 11/12/1933 n. 1775 per l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linea elettrica a servizio di un impianto di produzione da fonte rinnovabile*". Il suddetto Ufficio, inoltre, con riferimento alla dichiarazione PAS presentata al Comune di Licata, segnalava il punto 2, lettera E), della Direttiva prot. 37564 del 23/10/2014 dell'Assessorato Regionale dell'Energia;
14. con nota del 24 agosto 2016, il gestore rilevava che: "*la PAS prot. 28998 del 17/05/2016 rilasciata dal Comune di Licata relativa all'impianto di rete necessario a connettere l'impianto di produzione, non riporta alcun riferimento al previsto parere del Servizio 10 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti*";
15. il 5 settembre 2016, il gestore invitava pertanto il reclamante ad integrare, con il suddetto parere del Servizio 10 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei

- Rifiuti, la documentazione relativa alla comunicazione di conclusione dell'*iter* autorizzativo (inviata in data 17 giugno 2016), ai sensi dell'articolo 9 del TICA;
16. con nota del 13 settembre 2016, il reclamante contestava la suddetta richiesta di integrazione documentale, ritenendo non necessario il ridetto parere;
 17. in data 16 settembre 2016, il gestore richiedeva al Comune di Licata di ricevere *“l'autorizzazione PAS [...] con esplicita autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio dei nuovi impianti da realizzare”*, in quanto detto Comune *“è l'autorità competente per territorio, che dovrà verificare, tra l'altro, l'esistenza di vincoli sull'area oggetto di intervento anche sulla base di quanto previsto dall'art. 3 comma 1 let. A) del Decreto Presidenziale 18 Luglio 2012 n. 48, l'assoggettabilità o meno delle opere al progetto in argomento alla procedura richiamata dall'art. 12 del D.lgs. 387/2003 (autorizzazione unica), e l'applicazione della L.R. 29/2015 (norme in materia di tutela delle aree caratterizzate da vulnerabilità ambientale e valenze ambientali e paesaggistiche)”*;
 18. in data 3 novembre 2016, il Comune di Licata, in risposta al gestore, evidenziava come la PAS di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28/11 *“non prevede alcun rilascio di autorizzazione esplicita”*, precisando, inoltre, di aver verificato che l'intervento di cui alla dichiarazione PAS del 17 maggio 2016 *“non contrasta con lo strumento urbanistico vigente”* e non è soggetto ad autorizzazione paesaggistica semplificata di cui all'Allegato 1, D.P.R. 139/2010;
 19. infine, in data 23 novembre 2016, il gestore scriveva nuovamente al Comune di Licata, alla Regione Sicilia e al Genio Civile di Agrigento, ribadendo che *“non risulta acquisito, tra gli altri, il parere dell'Assessorato per l'Energia e i Servizi di Pubblica Utilità previsto dalla direttiva prot. n. 37564 del 23/10/14 pubblicata sulla G.U.R.S. N. 47 del 07/11/2014”*.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:

20. Il reclamante contesta che il gestore di rete non abbia nella specie proceduto all'avvio dei lavori di realizzazione delle opere dell'impianto di rete funzionali alla connessione e all'attivazione del relativo impianto, sebbene l'attività di costruzione dovesse ritenersi assentita ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 28/11;
21. a sostegno delle proprie doglianze, il reclamante afferma che la responsabilità della procedura abilitativa semplificata dell'impianto di rete spetterebbe all'Amministrazione Comunale, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 28/11. Per il reclamante, infatti, il Comune sarebbe l'unico ente ad avere la facoltà di notificare al richiedente, entro 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione PAS, l'ordine motivato di non effettuare l'intervento;
22. pertanto, avendo il Comune di Licata il 3 novembre 2016 confermato il positivo esito della PAS, il gestore non poteva a quel punto eccepire alcunché;

23. quanto alla nota del Genio Civile di Agrigento del 14 luglio 2016, il reclamante ha precisato che la Circolare del 23 ottobre 2014 dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – secondo cui *“l'applicazione della P.A.S. non prescinde dalle norme di cui al R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775”* e che *“pertanto gli eventuali titoli abilitativi rilasciati a seguito di P.A.S. devono specificatamente contenere gli estremi del parere reso dal Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, servizio 10”* (paragrafo 2, punto E) – non costituisce una disposizione vincolante di natura normativa, e non può, quindi, in alcun modo porsi in contrasto con le disposizioni contenute nel decreto legislativo 28/2011 e nel D.P.R.S. 48/12 che ha recepito nell'ordinamento regionale detto decreto legislativo.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

24. Il gestore afferma che nella Regione Sicilia sarebbe ancora applicabile il R.D. 1775/33 e che, pertanto, per dare inizio ai lavori di realizzazione dell'impianto di rete, il reclamante avrebbe dovuto ottenere il parere del Genio Civile;
25. ciò sulla base del paragrafo 2, punto E), della Circolare del 23 ottobre 2014 dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, laddove si precisa che *“l'applicazione della P.A.S. non prescinde dalle norme di cui al R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775”* e che *“pertanto gli eventuali titoli abilitativi rilasciati a seguito di P.A.S. devono specificatamente contenere gli estremi del parere reso dal Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, servizio 10”*;
26. inoltre, secondo il gestore, il Comune di Licata avrebbe dovuto attivare la conferenza dei servizi prevista dall'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 28/11;
27. in conclusione, il gestore ribadisce l'impossibilità di procedere all'avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto di rete per connettere l'impianto fotovoltaico del reclamante, *“stante la mancanza del necessario parere del Genio Civile competente”*.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

28. Ai fini della risoluzione della presente controversia, si evidenzia che l'articolo 6 del decreto legislativo 28/11 prevede una procedura abilitativa semplificata per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di piccola taglia; in particolare, la PAS ivi disciplinata costituisce una procedura unica attraverso la quale il proprietario dell'immobile, o chi abbia la disponibilità sugli immobili interessati dall'impianto e dalle opere connesse, presenta al Comune, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, una dichiarazione accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici

approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. E' inoltre previsto che a detta dichiarazione siano allegati gli elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete;

29. nel caso in cui venga riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, il Comune, entro il suddetto termine di trenta giorni, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento. Se il Comune non interviene, decorso il termine di trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione PAS, l'attività di costruzione deve invece ritenersi assentita;
30. inoltre, ai sensi del comma 5, del suddetto articolo 6 del decreto legislativo 28/11, qualora fossero necessari atti di assenso riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità, di competenza di amministrazioni diverse da quella comunale, e tali atti non siano allegati alla dichiarazione, l'amministrazione comunale provvede ad acquisirli d'ufficio ovvero convoca, entro venti giorni dalla presentazione della dichiarazione, una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241;
31. ebbene, elementi fondamentali della procedura abilitativa semplificata sono:
 - a) da un lato, la necessità di un unico atto di impulso della procedura a carico del produttore, ossia la dichiarazione di PAS;
 - b) dall'altro, un'unica amministrazione responsabile, il Comune, incaricata di verificare la completezza della documentazione allegata alla dichiarazione resa dal produttore e, nelle ipotesi di cui al citato articolo 6, comma 5, acquisire atti di assenso di altre amministrazioni attraverso la convocazione di una conferenza di servizi;Ciò premesso, nella fattispecie *de qua*, l' amministrazione competente per territorio è da individuarsi nel Comune di Licata; pertanto, è il medesimo Comune l'ente chiamato a verificare la necessità di acquisire gli atti di assenso di cui al ridetto comma 5 dell'articolo 6 del decreto legislativo 28/11 e, quindi, tenuto ad acquisirli d'ufficio ovvero a convocare, entro venti giorni dalla presentazione della dichiarazione, una conferenza di servizi ai sensi della legge 241 del 1990;
32. ebbene, il Comune ha nella specie dichiarato, con la suddetta nota del 3 novembre 2016, di aver verificato che non vi fosse necessità di acquisire atti di assenso riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico e ha, pertanto, assentito l'intervento dichiarato dal reclamante con la PAS del 17 maggio 2016.
33. a fronte della dichiarazione del Comune di Licata, il gestore ha nondimeno continuato a considerare necessario ai fini dell'assenso all'attività di costruzione il "parere" del Genio civile di Agrigento, ai sensi del Regio Decreto 1775 dell'11 dicembre 1933;
34. la tesi del gestore in ordine alla applicazione alla fattispecie *de qua* del Regio Decreto del 1933, oltre a porsi in insanabile contrasto con i provvedimenti

dell'ente territorialmente competente, appare, in ogni caso, infondata. A proposito, è giusto il caso di rammentare che l'articolo 108 del Regio Decreto 1775/1933, prevede che: *“Le linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica aventi tensione non inferiore a 5000 volta sono autorizzate dal Ministro dei lavori pubblici. Il Ministro dei lavori pubblici può subordinare l'autorizzazione alla osservanza di speciali obblighi per la tutela degli interessi generali connessi alla trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica. Spetta al prefetto, sentito l'ufficio del Genio civile, di autorizzare l'impianto di linee di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica di tensione inferiore a quella suindicata”*. Ebbene, in disparte la questione se la procedura autorizzativa contenuta nel Regio Decreto possa “convivere” con la successiva disciplina speciale della PAS prevista dal decreto legislativo 28/11, si fa presente come nella fattispecie l'elettrodotto da realizzarsi è di tensione pari a 20.000 V, e, quindi, non sarebbe, comunque, neppure in ipotesi, riconducibile entro l'ambito applicativo del sopracitato articolo 108 del Regio Decreto nel quale rientrano, sì, le linee di trasmissione e di distribuzione di energia elettrica aventi tensione superiore e inferiore a 5.000 V, ma solo per quest'ultime è espressamente richiesto il parere del Genio Civile;

35. pertanto, anche la Circolare del 23 ottobre 2014 dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, evocata dal gestore a giustificazione della propria decisione di non avviare i lavori di realizzazione dell'impianto di rete, non appare dirimente ai fini della risoluzione della presente controversia, poiché l'elettrodotto in questione, di tensione pari a 20.000 V, non rientra, come detto, nell'ambito d'applicazione dell'articolo 108 del citato Regio Decreto, laddove prevede il parere del Genio Civile (*“sentito l'ufficio del Genio civile”*) esclusivamente per le linee di tensione *“inferiore a quella suindicata”*, ossia espressamente indicata nel primo alinea della norma in 5.000 V

DELIBERA

1. di accogliere il reclamo presentato da Cuttitta S.r.l. nei confronti di e-distribuzione S.p.a., in relazione al mancato avvio dei lavori per la connessione alla rete di distribuzione elettrica dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di cui alla pratica di connessione 107082875;
2. di prescrivere a e-distribuzione S.p.a. di dare avvio, entro 20 giorni dalla notifica della presente decisione, ai lavori di realizzazione dell'impianto di rete con riferimento alla pratica di connessione 107082875;
3. di fissare alla data del 3 novembre 2016 il *dies a quo* per la determinazione del “tempo di realizzazione della connessione” di cui all'articolo 1, comma 1, lettera

- mm), del TICA, atteso che in tale data e-distribuzione S.p.a. ha ricevuto conferma dal Comune di Licata del positivo esito della PAS relativa all'impianto di rete;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

20 aprile 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni